

Glossario

Aborto: Interruzione della gravidanza prima che il feto sia vitale, cioè capace di vita extra uterina indipendente. Si distingue l'aborto spontaneo dall'aborto indotto o interruzione volontaria della gravidanza.

Aborto spontaneo: Interruzione involontaria della gravidanza provocata da cause patologiche; in particolare, ogni espulsione o morte del feto o dell'embrione che si verifichi entro il 180° giorno compiuto di gestazione (25 settimane e 5 giorni compiuti).

Concepimento (esito del): Modo con il quale la gravidanza termina. Le modalità dell'esito sono: nato vivo, nato morto, aborto.

Concepimento con tecnica di riproduzione medico-assistita:

Con tale espressione si indica una delle seguenti tecniche specifiche:

- trattamento farmacologico per induzione dell'ovulazione
- inseminazione intrauterina (Iui)
- Gamete Intra Fallopian Transfer (Gift)
- Fertilisation in Vitro and Embryo Transfer (Fivet)
- Intra Cytoplasmatic Sperm Injection (Icsi)

Dimesso: Persona per la quale si conclude un periodo di degenza, sia se la persona ritorna a casa, sia se viene trasferita in un'altra struttura (non nel caso in cui sia trasferita in un altro reparto dello stesso istituto), sia in caso di decesso. Comunque, viene chiusa la cartella clinica. Non si considerano dimessi i malati usciti provvisoriamente (per motivi di famiglia, di giustizia o altro).

Dimissione: Atto del dimettere un paziente da un istituto di cura a conclusione di un periodo di degenza. La dimissione corrisponde all'ultimo contatto con la struttura in cui si è svolto il ciclo assistenziale.

Età gestazionale: Numero di settimane compiute di amenorrea dopo il concepimento.

Gestazione: Periodo, detto più comunemente gravidanza, in cui la donna che ha concepito porta il feto nell'utero.

Gravidanza: Stato fisiologico della donna nel periodo che va dall'inizio del concepimento al parto o comunque all'espulsione del feto.

Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg): Intervento operativo da parte di uno specialista che va a rimuovere il prodotto del concepimento e dei suoi annessi, interrompendo il periodo di gravidanza. Secondo la vigente normativa (legge 194/78) l'Ivg deve avvenire sotto precisa volontà della donna ed entro i primi 90 giorni dal concepimento nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbe serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. L'Ivg può avvenire inoltre per motivi di ordine terapeutico dopo i primi 90 giorni quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in presenza di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Istituto di cura: Struttura residenziale attrezzata per l'accoglienza e l'assistenza a tempo pieno di pazienti per fini diagnostici e/o curativi e/o riabilitativi. È dotata di personale medico specializzato, di apparecchiature di diagnosi e cura ed eventualmente di servizi di supporto all'assistenza ospedaliera, quali: dipartimento di emergenza, centro di rianimazione, pronto soccorso, centro trasfusionale, centro di dialisi, sale operatorie, camere iperbariche, incubatrici, ambulanze, unità mobili di rianimazione. Si definisce anche come l'entità ospedaliera costituita dall'insieme di tutte le divisioni, sezioni e servizi, autonoma o dipendente da una struttura pubblica (ad es. Asl) o privata. Ogni istituto è individuato da un codice ai sensi del Decreto ministeriale 6.9.1988 del Ministero della sanità.

Con l'espressione istituto di cura si indica una delle seguenti tipologie specifiche:

- Ospedale a gestione diretta, costituito in azienda ai sensi dell'art.4, commi 1 e 4 del Decreto legislativo 502/92 (vedi Azienda ospedaliera)

- Ospedale a gestione diretta, presidio della Asl
- Azienda ospedaliero-universitaria e policlinico universitario: aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (art. 2 comma 2 lettera a del Decreto Legislativo n. 517 21/12/99); aziende ospedaliere integrate con l'università (art. 2 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo n. 517 21/12/99); policlinico universitario privato.
- Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (art. 42 legge 833/78)
- Ospedale classificato o assimilato ai sensi dell'art.1, ultimo comma, legge 132/68 (art. 41 legge 833/78)
- Casa di cura privata
- Istituto sanitario privato qualificato presidio Asl (art. 43, comma 2, legge 833/78 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/10/1988)
- Ente di ricerca (art. 40 legge 833/78).

Nato morto: Decesso fetale che si verifica a partire dal 180° giorno di durata della gestazione.

Nato vivo: Prodotto del concepimento che, una volta espulso o completamente estratto dal corpo materno, indipendentemente dalla durata della gestazione, respiri o manifesti altro segno di vita.

Parto: Espulsione o estrazione completa dall'organismo materno del feto e degli annessi fetali.

Terapia: Insieme di cure adottate per contrastare un processo morboso.